

(N. 2077)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1982

Scambio di Note tra il Governo italiano ed il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia « Eredi Prof. Pestarini », firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo oggetto del presente disegno di legge ha origine da una vicenda che si è svolta durante l'ultimo conflitto mondiale.

Il professor Massimo Pestarini, fin dal 1934, aveva concesso alla *Metropolitan Vickers Electrical Co. Ltd.* di Londra il diritto di avvalersi dei suoi brevetti, in qualità di licenziatario. Il contratto continuò ad avere esecuzione durante la guerra e, conformemente alla legislazione inglese dell'epoca, le *redevances* dovute al signor Pestarini, per forniture a ditte private, furono versate all'*Enemy Property Custodian*; dopo la guerra, furono regolarmente corrisposte all'interessato.

Invece, per le forniture agli enti di Stato, il Governo britannico aveva dato disposizio-

ni alla *Metropolitan Vickers* di non fatturare le *redevances*, assumendosi le responsabilità delle pretese che sarebbero state avanzate dall'interessato. A guerra finita, il Governo britannico rifiutò di corrispondere dette *redevances* sostenendo che il relativo diritto sarebbe decaduto a seguito della rinuncia di cui all'articolo 76 del Trattato di pace.

Non essendo stato possibile ottenere dalle Autorità britanniche un diverso atteggiamento sulla questione, neanche a seguito dei ripetuti interventi del Governo italiano, gli eredi del professor Pestarini chiedevano che la controversia venisse portata dinanzi alla Commissione di Conciliazione, prevista dall'articolo 83 del Trattato, facendo presente che l'esito positivo del giudizio avrebbe fat-

to venir meno l'obbligo correlativo e subordinato del Governo italiano di indennizzarli, ai sensi dell'articolo 76 del Trattato di pace.

Sottoposta la questione alla Commissione di cui all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1949, n. 908, la Commissione stessa, nella seduta dell'11 maggio 1967, espresse il parere che, allo stato, fosse destituita di fondamento giuridico la pretesa degli eredi Pestarini relativa alla concessione di un indennizzo da parte del Governo italiano, ma fosse da accogliersi la richiesta degli eredi Pestarini nei confronti del Governo inglese. La Commissione osservò che « il caso, mentre sfugge alla disposizione dell'articolo 76 del Trattato, ricade nella disciplina dell'Allegato XVI, lettera A, nn. 2 e 3, dello stesso Trattato, che fa salve tutte le clausole del contratto di licenza, sia perchè l'esecuzione di esso non richiedeva contatti fra le parti contraenti, sia perchè l'esecuzione stessa ha avuto luogo con l'espressa autorizzazione del Governo britannico ».

Di conseguenza, la Commissione espresse il parere che la controversia, derivando dall'applicazione dell'Allegato XVI, rientrasse nella competenza della Commissione di Conciliazione, a norma dell'articolo 83 del Trattato di pace.

In data 15 marzo 1968, il Ministero degli affari esteri trasmetteva al Ministero del tesoro copia della domanda presentata, a norma dell'articolo 81 e dell'Allegato XVI, lettera A, nn. 2 e 3, del Trattato di pace, dall'Agente del Governo italiano alla suddetta Commissione di Conciliazione.

Dopo varie vicende che si sono susseguite nel corso di un decennio, in dipendenza del fatto che l'Ambasciata inglese aveva in un primo tempo contestato la competenza della Commissione di Conciliazione, la medesima Ambasciata si dichiarava infine disposta a sottoporre la definizione della vertenza alla Commissione di Conciliazione, a condizione che alla Commissione da istituire venisse concesso il potere discrezionale di esigere che le spese inerenti ai lavori, comprese le spese del membro e dell'Agente di ciascun Governo, fossero sostenute dal Governo soccombente.

Sottoposta tale proposta al parere della Commissione consultiva sopra indicata, questa, con parere del 26 ottobre 1972, si dichiarava favorevole alla proposta inglese di addivenire ad un accordo, sia sul deferimento del caso alla Commissione di Conciliazione, sia sulla clausola relativa all'eventuale accollo delle spese da parte dello Stato soccombente.

In attuazione di tale orientamento, in data 1° febbraio 1977 il Ministero degli affari esteri trasmetteva il testo della Nota verbale concernente lo Scambio di Note per la definizione dell'Accordo circa il deferimento della questione degli eredi Pestarini alla Commissione di Conciliazione.

Perfezionatosi l'Accordo sul piano diplomatico, con lo Scambio di Note tra i Governi interessati, il Ministero degli affari esteri, nutrendo dubbi sullo strumento giuridico idoneo a dare esecuzione al detto Accordo (se potesse cioè essere ratificato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace, oppure se fosse necessaria una legge ordinaria), formulava un quesito al Consiglio di Stato.

Con parere del 19 gennaio 1982 la 3^a Sezione ha espresso l'avviso che l'Accordo in questione, perfezionatosi con lo Scambio di Note tra il Governo italiano e il Governo britannico, debba essere ratificato con legge. E ciò perchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, con il quale è stato ratificato il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947, dispone all'articolo 2 che saranno emanati con decreto presidenziale, anche in deroga alle leggi vigenti, i soli provvedimenti necessari per dare esecuzione al Trattato, tra i quali certamente non può inquadarsi l'Accordo in esame, che reca modifiche all'articolo 83 del Trattato, quanto meno nella parte in cui prevede una diversa regolamentazione delle spese del giudizio arbitrale.

Con il presente disegno di legge si provvede all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sopra illustrato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito relative alla regolazione della controversia « Eredi professor Pestarini », firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo Scambio di Note stesso.

TESTO DELLE NOTE

N. 167/247

Roma, li 9 marzo 1976

S. E. Sir Guy Elwin MILLARD
Ambasciatore di S. M. Britannica
R O M A

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di far riferimento alla questione sorta in merito alla domanda degli eredi del defunto professor Pestarini, che l'Agente del Governo italiano ha presentato il 12 marzo 1968 alla Commissione di Conciliazione italo-britannica, con riferimento agli articoli 81 e 83 e all'Allegato XVI del Trattato di pace.

Come è noto a Vostra Eccellenza, il Governo del Regno Unito sostiene che qualsiasi reclamo del professor Pestarini e dei suoi eredi in base alle disposizioni della Sezione 29 della United Kingdom Patents and Designs Act 1907 (Legge del Regno Unito sui brevetti e disegni del 1907) e relativi emendamenti non rientra nelle disposizioni dell'articolo 81 e dell'Allegato XVI del Trattato, e che il Governo italiano ha rinunciato, in base all'articolo 76, a qualsiasi diritto che il professor Pestarini o i suoi eredi avrebbero altrimenti potuto vantare.

Inoltre, il Governo del Regno Unito ha assunto la posizione che la disputa tra i Governi del Regno Unito e dell'Italia circa tale interpretazione degli articoli 76 e 81 e dell'Allegato XVI non rientra tra quelle cui possano applicarsi le disposizioni dell'articolo 83 e che di conseguenza il Governo del Regno Unito non ha alcun obbligo di riattivare il meccanismo della Commissione di Conciliazione.

Poichè non è stato possibile risolvere la disputa con negoziati diretti, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano propone, in via eccezionale:

a) che la disputa concernente la domanda degli eredi del defunto professor Pestarini venga rimessa alla Commissione di Conciliazione italo-britannica e che alla Commissione stessa venga dato il potere di decidere la questione di sostanza in conformità alle disposizioni del Trattato di pace, come se si trattasse di una disputa tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di cui alle disposizioni dell'articolo 83 del Trattato di pace, ma senza pregiudizio per nessuna questione di diritto o di fatto che eventualmente possa essere sottoposta alla Commissione dalle due parti;

b) che, nonostante le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 83, la Commissione avrà il potere discrezionale di condannare il Governo soccombente al pagamento delle spese del procedimento, ivi incluse quelle riguardanti il membro e l'Agente dell'altro Governo;

c) che la decisione della Commissione, anche per quanto riguarda le spese, sia definitiva e vincolante per tutte le parti.

Ho l'onore di proporre che, se Vostra Eccellenza concorda, la presente Nota, insieme alla risposta di Vostra Eccellenza che confermi che quanto sopra viene accettato dal Governo del Regno Unito, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Tale Accordo entrerà provvisoriamente in vigore subito ed entrerà in vigore definitivamente non appena saranno completate tutte le formalità richieste dai sistemi costituzionali dei due Paesi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

N. Varvesi

24 march 1976

The Agent General of
the Italian Government for
the International Conciliation Commissions
Ministry of Foreign Affairs

ROME

Your Excellency

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note No. 167/247 of 9 March which in translation reads as follows:

« Mr. Ambassador

I have the honour to refer to the question which has arisen concerning the claim of the heirs of Professor Pestarini, deceased, which the Agent of the Italian Government submitted to the Anglo-Italian Conciliation Commission on 12 March 1968, with reference to Articles 81 and 83 and Annex XVI of the Treaty of Peace.

As Your Excellency is aware, the Government of the United Kingdom have maintained that any claim by Professor Pestarini or his heirs for payment under the provisions of Section 29 of the United Kingdom Patents and Designs Act 1907, or as amended, does not fall within Art. 81 and Annex XVI of the Treaty and that any right of such claim which Professor Pestarini or his heirs might otherwise have had has been waived by the Italian Government under Art. 76.

Furthermore, the Government of the United Kingdom has taken the position that the dispute between the Governments of the United Kingdom and Italy as to this interpretation of Articles 76 and 81 and of Annex XVI is not one to which the provisions of Article 83 can be applied and consequently that the Government of the United Kingdom are not under any obligation to reactivate the machinery of the Conciliation Commission.

Since it has not been possible to settle this dispute by means of direct negotiations I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Italian Republic propose, as an exceptional case:

a) that this dispute concerning the claim of the heirs of the deceased Professor Pestarini shall be referred to the Anglo-Italian Conciliation Commission and that the Commission shall be invested with power to decide the issue of substance in accordance with the provisions of the Treaty of Peace, as if it were a dispute between the Italian Government and the United Kingdom Government falling within the provisions of Article 83 of the Treaty of Peace, but without prejudice to any contention of law or fact which may subsequently be put forward in the proceedings before the Commission by either side;

b) that, notwithstanding the provisions of paragraph 4 of Article 83, the Commission shall have a discretion to require the Government against which their decision is made to pay the costs of the proceedings, including the costs of the member and agent of the other Government;

c) that the decision of the Commission and any order which it shall make as to costs shall be definitive and binding on all the parties to the dispute.

I have the honour to propose that, if Your Excellency agrees, the present Note together with Your Excellency's reply confirming that the foregoing is accepted by the Government of the United Kingdom, shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter. This Agreement will enter into force provisionally forthwith and will enter into force definitively as soon as all the formalities required by the constitutional systems of the two countries have been completed.

I avail myself of the opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

The Agent General
(signed) N. Varvesi »

I have the honour to inform Your Excellency that Her Majesty's Government agree to the proposals contained in the above-mentioned Note and therefore consider that Your Excellency's Note and the present reply place formally on record the Agreement of the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

G. E. Millard
Her Majesty's Ambassador

TRADUZIONE NON UFFICIALE

All'Agente Generale del Governo
italiano per le Commissioni di
conciliazione internazionale
Ministero degli affari esteri

R O M A

24 marzo 1976

Vostra Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza
n. 167/247 del 9 marzo, del seguente tenore:

(omissis)

Ho l'onore di informare l'Eccellenza Vostra che il Governo di Sua
Maestà accetta le proposte contenute nella Nota che precede e pertanto
conferma che la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costi-
tuiscono un Accordo fra i nostri due Governi in questa materia.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della
mia più alta considerazione.

G. E. MILLARD
Ambasciatore di S. M. Britannica